

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le riforme istituzionali

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1984, ORE 16,30. —
Presidenza del Presidente BOZZI.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente BOZZI avverte che, anche per ottemperare al dettato dell'atto istitutivo, è sua intenzione presentare ai Presidenti delle due Camere, prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari, una relazione sull'attività della Commissione. Tale documento conterrà una rassegna delle questioni esaminate e sulle quali si è registrata una certa convergenza politica. Egli si riserva di prefigurare soluzioni di mediazione in merito ai punti ulteriori. La relazione sarà comunque innanzitutto sottoposta alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

Passando quindi all'oggetto specifico delle sue odierne comunicazioni, relative al tema dei partiti politici, ricorda che l'articolo 49 della Costituzione ha ricevuto nell'esperienza pratica un'interpretazione che ha capovolto lo spirito della norma mediante un'esaltazione dell'importanza dell'apparato rispetto alla volontà degli iscritti. La norma fa dei partiti i protagonisti, non invece gli unici attori della vita politica, in quanto residuano altre forme di partecipazione alla politica

nazionale. La Costituzione non prefigura poi una riserva di legge nella materia; e va condivisa l'idea che non sia opportuna una disciplina organica dell'attività dei partiti. Elenca le varie iniziative adottate in epoche successive in merito ai partiti ed alle disciplina giudicata dai partiti e giudica essenziale l'autodisciplina e la coscienza degli iscritti, mentre invece di scarso affidamento sembrano limitazioni rigide affidate ad una applicazione coercitiva.

Qualche intervento legislativo è tuttavia utile, in particolare sotto forma di previsione di sanzioni o di controlli sui bilanci e sui patrimoni dei partiti. Ricorda di aver già prospettato un'ipotesi di comma aggiuntivo all'articolo 49, con l'istituzione di un comitato nazionale composto da tre o cinque membri, nominati dal Presidente della Repubblica ogni 9 anni, tra i cittadini aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale. La legge ordinaria dovrebbe incaricarsi di definire i compiti di tale organismo, che si possono riassumere nell'impegno di attuare il rispetto del metodo democratico secondo quanto dispone lo stesso articolo 49. Si tratta di un collegio che potrebbe agire d'ufficio o su iniziativa dei cittadini, dotato di poteri ispettivi ed acquisitivi, con facoltà di denuncia delle eventuali deviazioni riscontrate all'opinione pubblica (an-

che utilizzando gli strumenti radiotelevisivi). L'effetto di riprovazione che ne scaturirebbe potrebbe stimolare un miglioramento dell'attività dei partiti e di tutta la vita politica.

Il deputato FRANCHI chiede una precisazione in merito alla composizione di questo organismo.

Il deputato GITTI chiede a sua volta di conoscere gli ulteriori programmi della Commissione prima della chiusura estiva e segnala l'opportunità di acquisire, ai fini della discussione sui partiti politici, i lavori parlamentari concernenti la legge 18 novembre 1981, n. 659, di modifica alla disciplina del finanziamento pubblico dei partiti medesimi.

Il Presidente BOZZI ribadisce che a suo giudizio i membri del comitato dovrebbero essere nominati dal Presidente della Repubblica. Per quanto attiene alla attività della Commissione, dichiara che, ultimata la discussione sul sistema elettorale, egli si ripromette di trattare le tematiche relative ai partiti, al Presidente della Repubblica ed al Consiglio superiore della magistratura, argomento quest'ultimo sul quale si va concentrando l'attenzione dell'apposito gruppo preparatorio costituito nell'ambito della Commissione.

Rinvia il dibattito sui temi concernenti i partiti alla prossima seduta, che avrà luogo martedì 24 luglio 1984, alle ore 16,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,15.